



COMUNE DI OPPEANO

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI E PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.31 in data 2/03/1998

CAPO I FINALITA'

ART.1

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituiranno condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette, deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Solo per casi eccezionali, documentati e dettagliatamente motivati, la Giunta Comunale può derogare dalle procedure, criteri e modalità di cui al primo comma.

ART. 3

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza, mediante mezzi di comunicazione, del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne faranno richiesta.

ART. 4

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

ART. 5

Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti e istituzioni che nello stesso hanno sede.

Esso avviene previo pagamento dei soli costi di produzione.

**CAPO II
PROCEDURE**

ART. 6

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli predisposti dagli Uffici competenti, a seconda delle finalità alle quali si intende destinare il finanziamento richiesto.

ART. 7

L'ufficio competente predispone lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'impegno di spesa finalizzato alla successiva effettiva erogazione dei contributi. Il responsabile dell'Ufficio esprime, sullo schema di deliberazione proposta, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento.

**CAPO III
SETTORI D'INTERVENTO**

ART. 8

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- a) Assistenza e sicurezza sociali;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Attività culturali, didattico- educative e di informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Interventi per l'organizzazione di soggiorni climatici.

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lett. g), della Legge n. 142/1990;
- b) per quanto concerne le agevolazioni alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

ART. 9

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite nel presente regolamento, valutando ogni singolo caso;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune, iscritti nel registro dell'Associazionismo tenuto presso il Comune.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri interventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

ART. 10

Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune, devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento.

Nella predetta dichiarazione dovrà essere, inoltre, precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

Le persone fisiche che intendono ottenere contributi ed interventi economici previsti per il settore "Assistenza e sicurezza sociale" dovranno indicare sugli appositi moduli, oltre quanto previsto nei precedenti commi:

- a) la generalità del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare di stabile convivenza, il reddito del richiedente e i beni immobili e mobili dallo stesso posseduti;
- b) l'attività lavorativa o l'eventuale altra condizione (studente, disoccupato, inabile, ecc.) svolta dal richiedente e da tutti gli altri componenti la propria famiglia;
- c) l'indicazione dell'eventuale precario stato psicofisico del richiedente e/o dei suoi familiari al fine di una quanto più possibile accurata istruttoria dell'istanza;
- d) la generalità delle persone tenute agli alimenti nei confronti del richiedente ai sensi dell'art. 433 c.c. e delle altre leggi vigenti in materia, conviventi e non, e l'indicazione dei redditi e dei beni posseduti dagli stessi.

Il richiedente dovrà, inoltre, impegnarsi, con la presentazione della richiesta di intervento, ad informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale di ogni evento che porti ad una modifica della condizione economica, derivante anche da altri contributi e della composizione del proprio nucleo familiare. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di agire in rivendica del richiedente e/o dei tenuti agli alimenti per il recupero delle somme che essa abbia erogato per effetto della mancanza delle comunicazioni di cui al precedente comma.

ART. 11

Per gli Enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso all'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 8, primo comma l'istanza di concessione deve essere corredata per il primo anno, dal programma di attività. Per le richieste presentate negli anni successivi, oltre al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nel quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione di attività, la devoluzione al Comune di beni o di quei beni artistici, storici, culturali, per la cui conservazione è richiesto - con impegno da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente dell'Ente.

ART. 12

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti d'interesse comunque pertinente la comunità locale, l'istanza di concessione deve essere presentata con congruo anticipo rispetto alla data della manifestazione prevista e deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e dal luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente elencate le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.

L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dalla Giunta Comunale per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il restante 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o delle associazioni che hanno organizzato tali manifestazioni e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

ART. 13

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 11.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazione di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi dell'ente beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune il quale, verificatesi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nel loro bilancio o budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per questa finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 14

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare gli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività e che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti i mezzi con i quali li effettuano dando pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette e che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente con atto della Giunta Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite nel presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente reso noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Sez. I CONTRIBUTI ED INTERVENTI ECONOMICI

ART. 15

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela della maternità;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale attivati dal Comune o da attivare anche in collaborazione con gli enti e le istituzioni di cui al precedente comma sono:

- a) contributi economici continuativi di minimo vitale;
- b) contributi economici "una tantum";

- c) buoni alimentari e sanitari;
- d) buoni pasto, lavaggio biancheria e pulizia della persona;
- e) assistenza domiciliare;
- f) assistenza infermieristica;
- g) compartecipazione totale o parziale alle rette di accoglienza di anziani in Istituti;
- h) assunzione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria;
- i) sostegno delle attività di animazione in favore di minori ed anziani.

ART. 16

I contributi economici di minimo vitale tendono al raggiungimento del livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari e sono da erogarsi esclusivamente a cittadini residenti nel Comune. Per l'erogazione dei suddetti contributi si osserveranno i seguenti criteri:

- a) totalizzazione del reddito mensile od annuo del richiedente e dei familiari tenuti agli alimenti, conviventi con il richiedente. Per l'accertamento dell'effettivo tenore di vita del richiedente e dei suoi familiari, potrà essere, altresì, valutata la relazione dell'assistente sociale ad integrazione dei dati obiettivi risultanti dall'acquisita documentazione allegata all'istanza;
- b) deduzione dal reddito, calcolato con le modalità indicate al precedente punto a), delle spese di locazione sostenute dal richiedente o dalle persone con lui conviventi fino ad un massimo di Lire 200.000 mensili, ivi comprese le eventuali spese condominiali;
- c) ai fini della determinazione del contributo economico di minimo vitale in oggetto, verrà preso come base di riferimento per il calcolo l'importo della pensione minima dei lavoratori dipendenti erogata dall'INPS, categoria VO, riferito alla rata di novembre di ciascun anno e saranno stabilite maggiorazioni percentuali in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare tenuti agli alimenti, così come specificato nella sottoindicata tabella:

N. componenti il nucleo familiare	percentuale di aumento	teito di minimo vitale
1		
2		
3	+ 60%	pensione minima INPS
4	+ 90%	della pensione minima
5	+ 120%	" " "
6	+ 150%	" " "
	+ 180%	" " "

Per nuclei familiari superiori a n. 6 persone verrà calcolato un aumento del tetto di minimo vitale per ogni persona aggiunta pari al 10% dell'importo corrispondente al minimo vitale previsto per un nucleo di persone;

- d) l'Amministrazione Comunale, subordinatamente alla disponibilità dello stanziamento previsto all'apposita voce di Bilancio, tenuto conto anche degli interventi già deliberati nello stesso anno, disporrà l'erogazione di un contributo mensile nella misura pari alla differenza tra il reddito mensile di minimo vitale, calcolato con i criteri sopra enunciati, ed il reddito complessivo mensile od annuo posseduto dal richiedente e dalle persone tenute agli alimenti con lui conviventi.

ART. 17

I contributi economici "una tantum" tendono a sopperire, anche parzialmente, a momentanee esigenze individuali e/o familiari e possono essere erogati a cittadini residenti nel territorio del Comune. Tali contributi una tantum potranno essere erogati eccezionalmente anche agli assistiti che già usufruiscono del contributo del minimo vitale qualora si verificassero eventi imprevisti che comportino un aggravamento delle condizioni socio-economiche del richiedente tali da giustificare un intervento dell'Ente non procrastinabile.

L'erogazione di tali contributi potrà concessa anche a persone e/o nuclei familiari il cui reddito sia superiore a quello di minimo vitale.

Tali contributi possono essere erogati:

a) per il pagamento, anche parziale, delle spese di riscaldamento, luce, gas, tasse comunali, ecc.;

b) per il pagamento, anche parziale, delle spese funebri che il richiedente abbia sopportato per un suo parente fino al primo grado;

c) per ogni altra comprovata necessità ed urgenza.

L'ammontare massimo dei contributi economici una tantum concessi ad ogni persona e/o nucleo familiare nel corso di un anno non potrà superare la somma di Lire 1.000.000, salvo casi di eccezionale e comprovata necessità, dietro relazione dell'assistente sociale.

L'aggiornamento dell'ammontare massimo dei contributi di cui al precedente comma potrà essere effettuato annualmente con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

Tali contributi verranno erogati su istruttoria dell'assistente sociale.

ART. 18

I buoni sanitari sono erogati per la fornitura di prodotti sanitari a favore di anziani, persone sole e/o nuclei familiari, anche eventualmente con la presenza di minori, a seguito di appositi accordi con le ditte del settore che operano nel territorio del Comune o in Comuni limitrofi.

Detti buoni potranno essere erogati a favore di cittadini residenti nel territorio del Comune che dimostrino, mediante idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, alla quale dovrà seguire formale indagine da parte dell'assistente sociale, particolari esigenze.

Tali buoni sanitari verranno erogati previo accertamento della reale necessità del richiedente e del suo nucleo familiare.

L'erogazione di tali buoni sanitari potrà essere concessa anche a persone e/o nuclei familiari il cui reddito sia superiore a quello di minimo vitale, di cui al citato art. 17 del presente regolamento, quando le particolari condizioni del richiedente e/o del suo nucleo familiare al momento dell'istanza, accertate e valutate dall'Assistente sociale, siano tali da motivare tale forma di intervento.

ART. 19

I buoni alimentari vengono erogati per la fornitura di prodotti alimentari a favore di anziani, persone sole e/o nuclei familiari, anche eventualmente con presenza di minori, a seguito di appositi accordi con le ditte del settore che operano nel territorio del Comune o Comuni limitrofi.

Detti buoni potranno essere erogati a favore di cittadini residenti nel territorio del comune che dimostrino, mediante idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, alla quale dovrà seguire formale indagine da parte dell'Assistente Sociale, particolari esigenze.

L'erogazione di tali buoni alimentari potrà essere concessa anche a persone e/o nuclei familiari il cui reddito sia superiore a quello di minimo vitale, di cui al citato art. 16 del presente regolamento, quando le particolari condizioni del richiedente e/o del suo nucleo familiare al momento dell'istanza, accertate e valutate dall'Assistente sociale, siano tali da motivare tale forma di intervento.

ART. 20

I buoni pasto verranno erogati, a seguito di apposita convenzione che l'Amministrazione Comunale stipulerà con enti pubblici e/o privati operanti sul territorio, a favore di persone residenti nel Comune e temporaneamente per quelle non residenti e per gli stranieri che si trovino a transitarvi, che si trovino, in particolari momenti, a non poter contare sull'appoggio di un nucleo familiare per il soddisfacimento delle più elementari ed imprescindibili esigenze di vita.

L'erogazione di tale servizio avverrà mediante comunicazione, da parte dell'Ass. ai Servizi Sociali, del nominativo della persona beneficiaria dello stesso all'Ente, Istituto o Associazione al quale è stato affidato dall'Amministrazione Comunale l'incarico per l'erogazione di tale servizio, previo accertamento delle reali necessità del richiedente e del suo nucleo familiare da parte dell'Assistente Sociale.

ART. 21

I contributi e gli interventi economici in oggetto saranno revocati, su proposta dell'Assessore ai servizi sociali, qualora non ricorrano più le condizioni economiche e/o socio-familiari che hanno motivato l'erogazione degli stessi.

SEZ. II ASSISTENZA DOMICILIARE E RETTE DI ACCOGLIENZA ANZIANI IN ISTITUTI

ART. 22

L'assistenza domiciliare è un servizio sociale svolto prevalentemente presso la dimora dell'utente.

Il servizio di assistenza domiciliare deve tendere a soddisfare i bisogni fondamentali di sicurezza sociale mediante idonei interventi volti al soddisfacimento di esigenze vitali, della formazione e promozione umana e della socializzazione, garantendo, possibilmente a tutti i cittadini, un livello minimo di assistenza nel proprio ambiente e prevenendo in tal modo il ricovero in Istituti o strutture sanitarie.

ART. 23

Il servizio di assistenza domiciliare deve promuovere quanto necessario per l'analisi della situazione socio-economica del territorio con particolare riguardo ai problemi sociali ed alle strutture in essere, utilizzando gli strumenti tecnici della ricerca sociale e dell'indagine diretta sul campo per conoscere l'entità dei bisogni, le cause che li hanno provocati, la funzionalità degli strumenti di intervento.

- Ogni singola situazione di intervento deve articolarsi nelle seguenti quattro fasi di lavoro:
- indagine conoscitiva sulle condizioni socio-ambientali, economiche, sanitarie del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertarne le reali necessità e di concordare le prestazioni nel rispetto della libertà e personalità del soggetto, rapportandole alle caratteristiche di ogni singola situazione personale e/o familiare;
 - attuazione degli interventi previsti dalla precedente fase di indagine;
 - verifica periodica ordinaria e straordinaria sulla rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva;
 - adattamento eventuale del servizio in seguito a quanto riscontrato in sede di verifica.

ART. 24

Il servizio di assistenza domiciliare fornisce all'utenza le seguenti prestazioni:

- aiuto domestico e cura della persona;
 - servizio infermieristico (da adottare previa verifica della richiesta da parte degli utenti e della disponibilità dei mezzi finanziari e tecnici, anche eventualmente in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati, per le adeguate risposte);
 - servizio di lavanderia a domicilio;
 - servizio trasporto utenti;
 - servizio mensa a domicilio;
 - visite domiciliari di socializzazione ed ogni altra prestazione idonea a favorire l'inserimento, il mantenimento e il reinserimento dell'assistito nella vita di relazione.
- L'Amministrazione si riserva di allargare la sfera delle prestazioni secondo le possibilità amministrative, in relazione alle nuove e/o crescenti necessità.

ART. 25 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni, dei servizi e degli interventi di cui al precedente art. 24 tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune che si trovino in difficoltà.

L'intervento dell'Amministrazione tenderà a garantire a tutti i cittadini residenti un livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, sia di carattere biofisico che sociale. Gli utenti saranno tenuti a contribuire al pagamento degli oneri derivanti dal servizio in oggetto nella misura e con le modalità stabilite dal successivo art. 29.

L'ammissione al servizio sarà deliberata dalla Giunta Comunale, previa relazione dell'assistente sociale, che provvederà all'istruzione dell'istanza inerente il servizio richiesto con indagine socio-economica sul richiedente e sul suo nucleo familiare per la successiva eventuale applicazione della partecipazione agli oneri del servizio medesimo, entro i limiti della disponibilità finanziaria della relativa voce di bilancio e nell'ambito del numero massimo di ore settimanali disponibile.

ART. 26

Avranno priorità nell'erogazione del servizio concordato, nell'ordine:

- a) le persone anziane (ultrasessantacinquenni) con ridotte capacità di autonomia fisica e/o psichica, o inabili, sole o in famiglia, quando le stesse non siano in grado di provvedere alle loro necessità più elementari;
- b) le persone di qualsiasi età, comprese i minori, con ridotte capacità di autonomia fisica e/o psichica, o inabili, sole o in famiglia, quando le stesse non siano in grado di provvedere alle loro necessità più elementari.

ART. 27

Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento:

- a) a richiesta dell'utente o dei parenti dello stesso nel caso di incapacità psicofisica dell'utente stesso;
 - b) per il venir meno delle condizioni di bisogno che hanno determinato l'ammissione al servizio;
 - c) in caso di protratta mancata contribuzione al costo del servizio, ove dovuta.
- Qualora l'interruzione avvenga per i motivi di cui alle lett. b) e c) del comma che precede, il provvedimento assumerà la forma di atto motivato del responsabile dei servizi sociali, previa relazione dell'assistente sociale.

ART. 28

Ai fini dell'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 24, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi delle prestazioni rese da associazioni, cooperative od altri organismi (anche di volontariato) con i quali verranno stipulate apposite convenzioni, previa deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 29

I cittadini utenti del servizio di assistenza domiciliare ed i loro familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. sono tenuti a concorrere al pagamento degli oneri derivanti dal servizio di assistenza domiciliare secondo le modalità e nella misura sotto indicata:

- a) determinazione del reddito annuo del singolo o del nucleo familiare con le modalità indicate al successivo art. 33. Ai fini della determinazione del reddito suddetto verranno detratte dallo stesso le spese di locazione sostenute dal richiedente o dalle persone con lui conviventi fino ad un massimo di Lire 200.000 mensili, ivi comprese le eventuali spese condominiali. Per l'accertamento dell'effettivo tenore di vita del richiedente e dei suoi familiari potrà essere, altresì, valutata la relazione dell'assistente sociale ad integrazione dei dati obiettivi risultanti dall'acquisita documentazione allegata all'istanza;
- b) determinazione della parte di reddito annuo esente da compartecipazione agli oneri in oggetto pari alla quota di minimo vitale prevista per ciascuna persona singola o nucleo familiare dall'art. 17 del presente regolamento;

- c) detrazione dal reddito annuo del singolo o del nucleo familiare, così come indicato al precedente punto a), della parte di reddito esente di cui al punto b);
- d) sulla parte di reddito annuo del singolo o del nucleo familiare eccedente il minimo vitale e calcolata così come indicato al precedente punto c), verrà applicata la compartecipazione agli oneri in oggetto, comprensiva di IVA ai sensi di legge, qualora dovuta, evidenziata nella tabella sottoindicata:

MINIMO VITALE		1 Componente	2 componenti	3 componenti	4 componenti	5 componenti	6 componenti	quota oraria utente
fino a	L.	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	esente
fino a	L.	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	2.500
fino a	L.	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	3.500
fino a	L.	800.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	7.000
fino a	L.	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	10.000
fino a	L.	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	13.000
oltre	L.	1.300.001	1.400.001	1.500.001	1.600.001	1.700.001	1.800.001	intera

Le suindicate fasce di reddito e relative quote di partecipazione potranno essere modificate annualmente dalla Giunta Comunale.

I soggetti tenuti al pagamento delle somme di partecipazione sopra indicate vi provvederanno mediante versamento dell'importo dovuto presso la Tesoreria Comunale entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione indicante le somme che sono tenuti a corrispondere. In caso di protratta mancata partecipazione agli oneri sopra indicati si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 32.

Per "utente" deve intendersi il nucleo familiare indipendentemente dal numero degli assistiti che fanno parte dello stesso in quanto l'onere del servizio di assistenza domiciliare viene calcolato in riferimento al numero delle ore di servizio prestate e non in base al numero degli assistiti appartenenti a ciascun nucleo familiare.

In casi particolari, la Giunta Comunale, su relazione dell'assistente sociale, può motivatamente derogare da quanto indicato nella suesposta tabella.

ART. 30

Le disposizioni in tema di partecipazione agli oneri derivanti dal servizio di assistenza domiciliare, di cui al precedente art. 29, si applicano, con efficacia dalla data di esecutività della delibera che approva il presente regolamento.

ART. 31

Al fine della determinazione della eventuale compartecipazione dell'Amministrazione Comunale, in concorso con i familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c., al pagamento degli oneri derivanti dalle rette di accoglienza di anziani in Istituti, Case di Riposo o strutture protette, si osserveranno i seguenti criteri:

- determinazione della retta mensile praticata dall'Istituto o Casa di Riposo;
- detrazione dalla retta mensile praticata dall'Istituto della/e pensione/i in godimento all'anziano, riservando allo stesso una quota stabilita dalla Giunta Comunale per le proprie necessità;
- determinazione del reddito annuo dei tenuti agli alimenti del nucleo familiare e di quello dei tenuti agli alimenti non conviventi con il richiedente, di cui all'art. 433 c.c. con le modalità indicate al precedente art. 29;
- determinazione della parte di reddito esente da compartecipazione agli oneri in oggetto, pari alla quota di minimo vitale prevista per ciascuna persona singola o nucleo familiare dall'art. 16 del presente regolamento;

e) detrazione dal reddito annuo del singolo, del nucleo familiare e dei tenuti agli alimenti, così come indicato ai precedenti punti c) e d);

f) sulla parte di reddito annuo del singolo, del nucleo familiare e dei tenuti agli alimenti eccedente il minimo vitale (cioè sulla quota di retta mensile rimasta scoperta dopo aver detratto/e la/e pensione/i in godimento all'anziano, riservando allo stesso la somma mensile indicata al precedente punto b), verrà applicata la percentuale di partecipazione agli oneri in oggetto evidenziata nella tabella sotto indicata:

REDDITO ANNUO PROCAPITE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1) fino a Lire 7.000.000	esente
2) da Lire 7.000.001 a Lire 10.000.000	25%
3) da Lire 10.000.001 a Lire 13.000.000	50%
4) da Lire 13.000.001 a Lire 16.000.000	75%
5) OLTRE Lire 16.000.001	100%

g) l'onere dell'eventuale parte di retta mensile rimasta scoperta sarà assunto dall'Amministrazione Comunale con formale provvedimento di Giunta Comunale previa istruzione della pratica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali e subordinatamente alla disponibilità dello stanziamento della relativa voce di bilancio.

Nel caso di presenza di più tenuti agli alimenti, così che la percentuale di partecipazione, calcolata come sopra indicato, copra interamente la retta praticata dall'Istituto, nessun onere sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Le fasce di reddito e la quota della/e pensione/i da lasciare in godimento all'anziano, sopra citate, potranno essere modificate annualmente dalla Giunta Comunale.

Nel caso il richiedente o i di lui familiari conviventi risultino possessori di beni immobili, l'ammissione all'intervento sarà subordinata alla previa cessione degli stessi all'Amministrazione Comunale.

ART. 32

L'Amministrazione Comunale, in caso di rifiuto alla compartecipazione da parte dei soggetti obbligati, si riserva di adire le competenti vie legali per il recupero dei crediti spettantegli.

ART. 33

Agli effetti del presente regolamento, si intende per famiglia il nucleo formato dalle persone reciprocamente tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. nei confronti della persona che richiede l'intervento dell'Amministrazione comunale.

Il reddito complessivo del nucleo familiare, cui deve farsi riferimento per l'individuazione delle rette e dei contributi previsti dal presente regolamento, è formato dal reddito da lavoro dipendente, autonomo, da impresa, da capitali, da terreni e fabbricati, nonché dagli emolumenti, le indennità, le pensioni, i sussidi, a qualsiasi titolo percepiti da tutti i singoli componenti il nucleo familiare, ivi compresi quelli esentasse. Ai fini della determinazione del reddito suddetto potrà essere valutata, per l'accertamento dell'effettivo tenore di vita del richiedente o del suo nucleo familiare, la relazione dell'Assistente sociale ad integrazione dei dati obiettivi risultanti dall'acquisita documentazione allegata all'istanza.

Il reddito viene calcolato al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali.

Al momento della presentazione della domanda di contributo od intervento economico, dovrà essere prodotta dichiarazione dei redditi dell'anno precedente od altro idoneo documento attestante i redditi di cui al precedente comma 2. Sulla base di tale documentazione, dell'eventuale relazione dell'Assistente sociale, nonché del tenore di vita e dell'agiatezza della famiglia quali risultino altresì da eventuale relazione della Polizia Urbana o da altri soggetti qualificati a rilevarli, viene determinato il reddito familiare annuo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di fare opportuni accertamenti per verificare la veridicità di quanto dichiarato.

**SEZ. III
TICKETS SANITARI**

ART. 34

Il Comune, visto l'art. 5, comma 3°, della legge n. 407 del 29/12/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'art. 32 della Costituzione Italiana, si assume l'onere della compartecipazione alla spesa sanitaria, per il settore diagnostico e per quello farmaceutico, per i cittadini residenti sul suo territorio e dichiarati indigenti.

ART. 35

Sono considerati indigenti i singoli od i componenti di un nucleo familiare il cui reddito annuo sia pari o inferiore al limite di reddito previsto per la concessione dei contributi economici di minimo vitale, in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare, valutato sulla base dell'art. 33.

ART. 36

I cittadini indigenti hanno diritto al rimborso integrale o parziale della quota ticket sostenuta per le prestazioni di diagnostica o per l'acquisto di presidi farmaceutici compresi nel prontuario farmaceutico del Servizio Sanitario Nazionale, previa presentazione di regolari fatture, scontrini o ricevute fiscali presso l'Ufficio Servizi Sociali, entro il mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

I rimborsi avverranno a seguito di deliberazioni di Giunta Comunale di liquidazione delle somme dovute, in rapporto alla disponibilità iscritta nel bilancio.

ART. 37

Nel Bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di cui al presente regolamento, ripartite su appositi interventi.